



COMUNE DI CAREMA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA

VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI

CAREMA (TO)

Allegato a Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29.11.2022)
(Sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 24 del 03.05.2016)

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- ✂ Art. 1 – Premessa
- ✂ Art. 2 - Definizioni
- ✂ Art. 3 – Ambito di applicazione
- ✂ Art. 4 – Finalità del trattamento

CAPO II - OBBLIGHI PER LE PARTI

- ✂ Art. 5 - Titolare del trattamento
- ✂ Art. 6 - Persone autorizzate al trattamento dei dati tramite l'utilizzo del sistema di videosorveglianza
- ✂ Art. 7 – Interessati
- ✂ Art. 8 – Responsabile del trattamento

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- ✂ Art. 9 - Caratteristiche tecniche dell'impianto
- ✂ Art. 10 - Luogo della conservazione delle immagini
- ✂ Art. 11 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- ✂ Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- ✂ Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- ✂ Art. 14 - Sicurezza dei dati

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- ✂ Art. 15 - Comunicazione

CAPO IV – MODIFICHE

- ✂ Art. 16 - Modifiche regolamentari
- ✂ Art. 17 - Pubblicazione del Regolamento
- ✂ Art. 18 – Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. *GDPR*), del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 Aprile 2010 e delle Linee Guida n. 3 del 29 gennaio 2020 dell'*European Data Protection Board (EDPB)*.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dal Comune di CAREMA nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) **“trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 n. 2 GDPR);
 - b) **“dato personale”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 n. 1 GDPR);
 - c) **“titolare del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, n. 7 GDPR);
 - d) **“persone autorizzate al trattamento”**: chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento (art. 29 GDPR);
 - e) **“responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, n. 8 GDPR);
 - f) **“interessato”**: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
 - g) **“comunicazione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- h) **“diffusione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **“dato anonimo”**: il dato che non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) **“banca di dati”**: il complesso organizzato di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di CAREMA.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore **a sette giorni successivi alla rilevazione**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba rispondere ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria, o di Polizia Giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dev'essere valutato come eccezionale e, in ogni caso, la decisione può unicamente derivare dalla necessità scaturente da un evento già accaduto, o realmente imminente, oppure dall'esigenza di custodire o di consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria, o dalla Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.
 - e) Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la sovrascrittura automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
 - f) In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art. 4 - Finalità del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
2. L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità:
 - a. Controllo del traffico e, in particolare, delle targhe delle autovetture per accesso ZTL e/o abbandono rifiuti;
 - b. prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
 - c. la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti, la razionalizzazione e

miglioramento dei servizi al pubblico, volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

- d. la protezione della proprietà;
 - e. l'acquisizione di prove.
 - f. più nello specifico, l'impianto di videosorveglianza potrà essere impiegato - in conformità al punto 5.2 del Provvedimento dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali - per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, del 24 novembre 1981 n. 689).
- 3. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per scopi diversi e/o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo esigenze di polizia e di giustizia.
 - 4. È vietato utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, del rispetto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
 - 5. Le finalità sono comunque quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, previste in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dalla Legge 07 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali e secondo i limiti sanciti dalla normativa in materia di privacy e dal D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51, dall'art. 6, commi 7 e 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale.
 - 6. Conformemente ai principi fondamentali sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono state installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese quando non necessario, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

CAPO II - OBBLIGHI PER LE PARTI

Art. 5 - Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è il Comune di Carema nella persona del Sindaco pro tempore, che potrà nominare Il Responsabile della Polizia Locale in servizio (ovvero il Comandante, o altro incaricato appartenente alla Polizia Locale), quale soggetto incaricato ai sensi art. 29 GDPR a trattare i dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti del presente Regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Sindaco del Comune di Carema, nella sua figura di rappresentante legale del titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione, nel caso avvenga una violazione di sicurezza che comporta - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità di dati personali. La notifica di una violazione di dati personali deve essere inviata al Garante tramite un'apposita procedura telematica, resa disponibile nel portale dei servizi online dell'Autorità e dovrà essere inviata entro 72 h dal momento dall'incidente di sicurezza. Tale notifica deve essere preceduta da una fase di analisi preliminare nella quale dovranno essere coinvolte altri soggetti (ADS, società di gestione dell'impianto, DPO, Responsabile incaricato del Servizio).
3. L'incaricato autorizzato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
I compiti affidati all'incaricato autorizzato devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione.
Con l'atto di nomina, saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. In ogni caso, l'incaricato sarà istruito al corretto uso dei sistemi, sulla conoscenza della normativa di riferimento e sul presente Regolamento, in particolare:
 - a) dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza volte ad impedire usi impropri dei dati;
 - b) vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alla normativa che disciplina la materia del trattamento dei dati personali e della videosorveglianza;
 - c) custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni, nonché le password per l'utilizzo del sistema;
 - d) impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte della ditta fornitrice ed incaricata alla manutenzione degli impianti;
 - e) tiene un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare ovvero predispone un sistema di tracciamento automatico;

- f) incarica ed autorizza, ai sensi dell'art. 29 GDPR, il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale, il quale può a sua volta incaricare ed autorizzare, sempre ai sensi dell'art. 29 GDPR, altre persone, gerarchicamente sottoposte impartendo tutte le istruzioni idonee ad impedire il rischio della perdita della riservatezza, della integrità e della disponibilità delle immagini videoregistrate;
- g) ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, l'incaricato del trattamento procederà, se possibile, agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti rispetto allo specifico scopo perseguito, nonché alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico, dovrà redigere annotazione compilando apposito registro. Le informazioni raccolte in caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale possono essere comunicate solo agli organi di Polizia e all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 - Persone autorizzate al trattamento dei dati tramite l'utilizzo del sistema di videosorveglianza

1. Ciascuna delle eventuali persone autorizzate ai sensi del precedente art. 5 comma 3:
 - a) diverrà custode della password di accesso loro assegnata, dovendone garantire l'assoluta riservatezza;
 - b) potrà trattare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Sindaco o dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale con le lettere di autorizzazione loro consegnate ai sensi dell'art. 29 GDPR;
 - c) nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei reati e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, dovrà scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali;
 - d) non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato;
 - e) deve annotare le operazioni compiute sul registro di cui alla lettera e) dell'art. 5 del presente Regolamento.
2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'istaurazione di procedimento penale.

Art. 7 - Interessati

1. I dati trattati interessano soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Art. 8 – Responsabile del trattamento

1. Ai fini della fornitura, del corretto funzionamento e della manutenzione degli impianti, il Comune di Carema si avvarrà della collaborazione esterna di ditta specializzata, svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del Titolare del trattamento. Tale fornitore è stato nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR con specifico contratto in essere tra le parti.

CAPO III **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

SEZIONE I ***RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI***

Articolo 9 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco. (di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente Regolamento.)
2. Il sistema di videosorveglianza è gestito da una centrale operativa con funzioni di controllo e supervisione collocata presso l'ufficio della Polizia Locale Municipio di Carema (TO).
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 4.
4. Le immagini videoriprese dalle telecamere sono trasmesse alla Centrale Operativa tramite collegamento in ponte radio criptato su banda 5 GHz.
5. Presso la Centrale Operativa è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere soltanto nei casi regolati dal presente regolamento.
6. L'attività di videosorveglianza potrà essere svolta in concorso con le locali Centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in un'ottica di interconnessione agevolata, in generale, dall'ordinamento italiano e, in particolare, dall'Accordo della Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018 e dal D.P.R. n. 15 del 15 Gennaio 2018.

7. Il sistema non è collegato ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni.
8. Le immagini saranno registrate con le seguenti modalità: in continuo con limite massimo di 7 gg. con sovrascrittura e cancellazione delle immagini precedenti i 7 gg. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati

Art. 10 - Luogo della conservazione delle immagini

1. Il server per la videoregistrazione digitale si trova presso gli Uffici Comunali ed è collocato in un armadio protetto con serratura a chiave, a cui potranno accedere il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune (titolare del trattamento), e gli autorizzati al trattamento, indicati all'art. 6 del presente Regolamento, istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.
2. È ammesso l'accesso anche alla ditta fornitrice dell'impianto per eventuali interventi di manutenzione, riparazione e/o ripristino del sistema, dovutamente nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, come meglio specificato dall'art. 12 del presente Regolamento.
3. La sala di controllo è sistematicamente chiusa e sorvegliata nelle ore di apertura, è ubicata in locali non accessibili e/o visibili al pubblico nella parte adibita al controllo.

Art. 11 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. L'accesso da remoto, alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del Comune di Carema, è consentito in concorso con altre Forze dell'Ordine operanti sul territorio, unicamente per finalità istituzionali, della gestione della sicurezza sul territorio comunale, della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e della piena collaborazione istituzionale tra Enti;
2. Le istruzioni per l'accesso, saranno fornite dal Comune di Carema, nello specifico dal Comando di Polizia Locale del Comune e avranno il fine di istruire gli altri Comandi delle Forze dell'Ordine che potrebbero avere l'accesso. Nello specifico si tratta di: password e credenziali personali, istruzioni sull'uso delle stesse, le misure di sicurezza minime che dovranno essere adottate;
3. Nella consultazione del sistema di videosorveglianza, il personale del Comando debitamente autorizzato, dovranno serbare la massima riservatezza ed osservare le norme a tutela della privacy, rispettando i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione nel trattamento dei dati (art. 5 Reg. UE 2016/679), che dovranno quindi essere trattati soltanto là dove strettamente necessario al perseguimento di finalità lecite e prestabilite;
4. Il Comune di Carema, Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 par. 1 n. 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679, nonché proprietario dell'impianto di videosorveglianza e allo stesso rimangono in capo alcuni oneri;

5. Il Comando delle altre Forze dell'Ordine eventualmente individuate, è Titolare autonomo rispetto all'utilizzo delle immagini per il compimento delle sue funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità connesse;
6. Il Comune di Carema ed il Comando delle altre Forze dell'Ordine hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente ed entro le ventiquattro ore, qualora venissero a conoscenza di eventuali violazioni di dati personali, al fine di poter rispettare quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679;
7. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso improprio delle immagini ad opera del Comando delle altre Forze dell'Ordine. Analogamente, il Comando delle altre Forze dell'Ordine è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso improprio delle immagini ad opera del Comune;

Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Informativa di primo livello, ai sensi dell'art. 13 GDPR

Il Comune di CAREMA provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente all'accesso delle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere, attraverso appositi avvisi come da Linee Guida 3/2019 emanate dall'EDPB.

2. Informativa di secondo livello, ai sensi dell'art. 13 GDPR

L'informativa estesa, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 13 GDPR, sarà resa disponibile in un luogo e/o tramite uno strumento facilmente accessibile agli interessati, prima che questi entrino nel raggio di azione del sistema di videosorveglianza: ad esempio, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune (punto 7.2 delle Linee Guida 3/2019 emanate dall'EDPB).

SEZIONE II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 – Diritti dell'interessato

1. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del punto 3.5 del Prov. dell'8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati ed ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR. In particolare, dietro presentazione di apposita istanza, l'interessato ha diritto di:
 - a) Art. 15 GDPR: ottenere dal Titolare la **conferma che sia o meno in corso un trattamento** di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti **informazioni**: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; il periodo di conservazione dei dati personali previsto; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di proporre reclamo a un'autorità

di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato.

Quando la richiesta di un soggetto di voler ricevere una copia di una registrazione potrebbe ledere i diritti e le libertà di altri soggetti interessati, il Titolare potrebbe decidere di non accogliere l'istanza, al fine di evitare che altri soggetti possano essere identificati; tale decisione può essere intrapresa là dove vi sia un interesse reale ed attuale contrapposto a quello di richiedente. In ogni caso, il Titolare potrebbe utilizzare degli strumenti per coprire i volti di questi ultimi (ad esempio, tramite la modifica delle immagini, come *masking* o *scrambling*). Inoltre, il Titolare potrebbe non poter assecondare la richiesta di accesso qualora sia impossibile ritrovare l'immagine dell'interessato fra le moltissime registrate; per superare questo impedimento, l'interessato dovrebbe fornire delle specifiche in merito (punto 6.1 delle Linee Guida 3/2019 dell'*European Data Protection Board*).

- b) Art. 17 GDPR: ottenere dal Titolare del trattamento la **cancellazione** dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 1, GDPR, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 2, GDPR; i dati personali sono stati trattati illecitamente.

Il diritto di ottenere la cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

- c) Art. 18 GDPR: ottenere dal Titolare del trattamento la **limitazione** del trattamento, quando ricorre una delle seguenti ipotesi: il trattamento è illecito, l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, par. 1, GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento.

Se il trattamento è limitato, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

L'interessato, che ha ottenuto la limitazione del trattamento, è informato dal Titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

- d) Art. 21 GDPR: **opporsi** in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lettere e) o f) GDPR. Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, interrompendo immediatamente la videoregistrazione, ovvero assicurando che l'area monitorata è così circoscritta da non coinvolgere i dati personali dell'interessato, né quest'ultimo ha possibilità di accedervi perché non abilitato a farlo (punto 6.2.2. delle Linee Guida 3/2019 emanate dall'EDPB).

Il Titolare può negare all'interessato l'esercizio del diritto di opposizione, se dimostra che l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; in tal caso, le ragioni del Titolare dovranno essere comunicate all'interessato senza ritardo.

2. Le suddette istanze possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica; costoro dovranno provvedere in merito entro i trenta giorni.
3. L'interessato può comunque inoltrare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
4. L'identità dell'interessato istante è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nell'ufficio della Polizia Locale del Municipio di Carema dove sono ubicati i videoregistratori digitali, a cui può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale comunale debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto ed autorizzato per iscritto ai sensi dell'art.29 GDPR, dal Sindaco, in veste di rappresentante legale del Comune.
2. L'ufficio preposto è sistematicamente chiuso a chiave e non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.
3. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
4. Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (es. adozione di un Registro cartaceo e un registro dei LOG, per verificare gli accessi).
5. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, autorizzati, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto (massimo 7 giorni);
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti autorizzati alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza di apposita nomina formale che li autorizzi al trattamento (art. 28 GDPR) dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
- g) nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei reati e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, dovrà scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali;
- h) non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
- i) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'istituzione di procedimento penale.

SEZIONE IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 15 - Comunicazione

1. I dati potranno essere comunicati soltanto ai soggetti espressamente incaricati o nominati come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati a:
 - ✓ locali Centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza
 - ✓ Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.
 - ✓ All'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
 - ✓ Ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche

eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

3. In ogni caso, la comunicazione dei dati personali da parte del Comune di CAREMA a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamentare.
4. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.

CAPO IV - MODIFICHE

Art. 16 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di adeguamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

Art. 17 – Pubblicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale e potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.